

PENALE TRIBUTARIO

No al sequestro dei contanti senza superamento della soglia di punibilità

di Angelo Ginex



In tema di reati tributari, è illegittimo il **sequestro preventivo**, finalizzato alla confisca ex **articolo 12-bis D.lgs. 74/2000**, della **somma in contanti** rivenuta nell'autovettura del **professionista** in seguito a perquisizione, qualora il relativo **provvedimento** ritenga configurabile il *fumus commissi delicti* in relazione al reato di **omessa presentazione** della **dichiarazione** di cui all'**articolo 5 D.Lgs. 74/2000**, senza indicare alcun elemento da cui desumere la violazione della **soglia di punibilità**.

È questo il **principio di diritto** desumibile dalla **sentenza n. 7525, depositata ieri 3 marzo**, con la quale la **Corte di Cassazione**, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale in tema di sequestro preventivo e reati tributari, si è pronunciata su una **fattispecie del tutto peculiare**, quale quella relativa al rinvenimento di una **ingente somma in contanti** nell'autovettura di un professionista.

La vicenda in esame prende le mosse dalla emissione di un **decreto di sequestro**, da parte del Giudice delle indagini preliminari (**GIP**) del Tribunale della Spezia, della **somma in contanti** di ammontare pari ad euro 77.250,00, trovata nella disponibilità di un **professionista** indagato, a seguito di perquisizione all'interno della sua **autovettura**.

Avverso tale provvedimento veniva proposta **istanza di riesame** dinanzi al Tribunale della Spezia, il quale, con **ordinanza**, confermava il suddetto decreto evidenziando che il decreto di sequestro risultava legittimo, poiché era **configurabile il fumus commissi delicti** in relazione al reato di **omessa presentazione** della **dichiarazione dei redditi** ex **articolo 5 D.Lgs. 74/2000**. Conseguentemente, lo stesso precisava altresì che le somme che ne costituivano il prezzo o il profitto erano **confiscabili** ai sensi dell'**articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000**, e che **«la questione relativa alla soglia di punibilità avrebbe dovuto costituire oggetto di disamina nel corso della successiva attività di indagine»**.

Pertanto, il professionista, destinatario del provvedimento di sequestro, proponeva **ricorso in Cassazione**. Tra gli altri motivi, questi denunciava la **violazione di legge** in quanto il Tribunale adito aveva ritenuto **configurabile il *fumus commissi delicti***, sebbene il mero possesso del denaro non poteva essere ritenuto elemento decisivo; ed inoltre eccepiva che, anche a voler ipotizzare un reato fiscale, **l'imposta evasa** sarebbe stata comunque **sotto soglia** (ovvero, pari a euro 33.000,00, il 43 per cento di euro 77.250,00, somma rinvenuta in contanti all'interno dell'autovettura).

Orbene, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** dallo stesso proposto, rilevando la fondatezza delle **censure** relative alla ritenuta **sussistenza del *fumus commissi delicti*** in relazione al reato di **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** ex [articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#).

Innanzitutto, la Suprema Corte ha rammentato che il giudice, nella valutazione del *fumus commissi delicti*, quale presupposto del sequestro preventivo, è **tenuto a verificare la sussistenza** di un **concreto quadro indiziario**; ciò significa che questi non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (cfr., **Cass. Sent. n. 18183/2017**).

Piuttosto, il giudice deve porre **a fondamento** del provvedimento di sequestro preventivo **elementi di fatto, quantomeno indiziari**, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.

Nella specie, invece, è stato evidenziato che il Tribunale ha affermato che: *«se è previsto che la fattispecie delittuosa configurata richiede, per essere penalmente rilevante, il superamento di una certa soglia di evasione, è anche vero che in questa sede non appare possibile ... stabilire se e quando si sia determinato il superamento della soglia di punibilità richiesto dalla fattispecie»*.

In considerazione di ciò, la Corte di Cassazione ha osservato che **non** è affatto **sufficiente** il generico richiamo alla **astratta configurabilità** del reato di **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, **senza indicare alcun elemento da cui desumere la violazione delle soglie di legge**.

Inoltre, essa ha precisato che il giudice deve procedere **all'indicazione dell'ammontare della verosimile imposta evasa** e quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, **all'indicazione del superamento della soglia di punibilità** prevista dall'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), anche se nei termini propri di una fase cautelare, attraverso tutte le opportune verifiche e, se del caso, anche ricorrendo a presunzioni di fatto.

Per le ragioni suesposte, quindi, l'ordinanza impugnata è stata **annullata con rinvio**, per una **nuova valutazione** degli **elementi di fatto** e che tenga conto delle argomentazioni sopra indicate.